

MARCA DA BOLLO
 €102,34
 CENTESIME/34
 Ministero dell'Economia
 e delle Finanze
 genzia
 tributaria
 002/29507
 00033011
 0003-00010
 7410700974592
 01991062770
 AUTENTICATO
 0 1 09 196277 092 9
 44

0 1 09 196277 092 9

0 1 09 196277 092 9

0 1 09 196277 092 9

0 1 09 196277 092 9

0 1 09 196277 092 9

UNOGAS ENERGIA S.p.A.
V. Periane, 21 - 18018 Taggia (IM)
Tel. 0184.46421 - Fax 0184.464299
P.iva 04388720607 - Rea 190255

UNOGAS ENERGIA S.p.A.
V. Periane, 21 - 18018 Taggia (IM)
Tel. 0184.46421 - Fax 0184.464299
P.iva 04388720607 - Rea 190255

Regione Piemonte -
S.C.R.
Piemonte
S.p.A.
C.so Marconi, 10 - 10125 Torino

b) con D.G.R. 92-13745 del 31/03/2010, la Giunta Regionale ha affidato a

S.C.R.-Piemonte S.p.A. il compito di individuare un fornitore unico

dell'approvvigionamento di gas naturale per le amministrazioni

piemontesi mediante l'espletamento di procedure ad evidenza pubblica

predisponendo i relativi atti di gara;

c) nel rispetto di quanto previsto all'art 3 comma 1, lett. a) e b), e comma 2

L.R. 19/2007, S.C.R.- Piemonte S.p.A. svolge la sua attività,

relativamente alla presente convenzione, anche a favore di quei soggetti

che ne facciano espressa richiesta e che abbiano interesse e titolo ad

aderire alla presente convenzione;

d) S.C.R.- Piemonte S.p.A., con disposizione del Presidente del C.d.A n.64

del 02/08/2010, in esecuzione dei compiti assegnati ad essa dalla Regione

Piemonte, ha indetto una procedura aperta ai sensi dell'artt. 54 e 55 del

D.Lgs. 163/06 s.m.i avente ad oggetto l'affidamento della fornitura di gas

naturale per i soggetti di cui all'art. 3 L.R. 19/2007 mediante il criterio di

aggiudicazione del prezzo più basso suddivisa, per ambiti territoriali, in 8

distinti lotti:

Lotto 1: Provincia di Torino; Lotto 2: Provincia di Asti; Lotto 3: Provincia di

Cuneo; Lotto 4: Provincia di Novara; Lotto 5: Provincia di Biella; Lotto 6:

Provincia del Verbano Cusio Ossola; Lotto 7: Provincia di Vercelli; Lotto 8:

Provincia di Alessandria.

e) i quantitativi massimi, indicati per ciascun singolo lotto sono:

LOTTO	VOLUME MAX IN SMC
1	7.158.680

UNOGAS ENERGIA S.p.A.
V. Perrone, 21 - 10018 Taggia (IM)
Tel. 0184.46421 - Fax 0184.464299
P.Iva 01268720080 - Rea 190256



2	5.940.122
3	6.171.270
4	4.194.159
5	187.802
6	1.484.495
7	219.575
8	566.817

Tali quantitativi massimi sono stati definiti a partire da dati storici di consumo; in particolare, tenendo conto di un fisiologico aumento annuo dei volumi di gas e della possibilità che altre Amministrazioni site sul territorio regionale possano aderire alla Convenzione, i dati storici disponibili per ciascun lotto sono stati maggiorati di una percentuale pari al 10%;

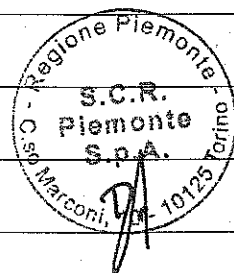
f) in data 05/11/2010 è stata disposta l'esecuzione anticipata della fornitura oggetto della presente convenzione;

g) con provvedimento n. 11 del 09/02/2011, S.C.R. - Piemonte S.p.A. ha aggiudicato definitivamente l'appalto per i lotti 7 e 8 alla società UNOGAS ENERGIA S.p.A. con i ribassi offerti di seguito indicati:

LOTTO	PROVINCIA	RIBASSO % OFFERTO
7	Vercelli	3,356
8	Alessandria	3,356

h) il Fornitore assegnatario dei lotti 7 e 8 ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula della presente Convenzione, che, anche se non

UNOGAS ENERGIA S.p.A.
V. Perlane, 21 - 18018 Taggia (IM)
Tel. 0184.46421 - Fax 0184.464299
Telex 01868520081 - Telex 180256



materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi incluse le cauzioni definitive n. 50400690 per un importo di Euro 3.899,00= (tremilaottocentonovantanove/00) per il Lotto 7, e n. 50400691 per un importo di Euro 10.063,00= (diecimilasessantatre/00) per il Lotto 8, rilasciate in data 08/11/2010 da Liguria Società di Assicurazioni S.p.A. a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali ed ha stipulato una polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi nonché una polizza di responsabilità civile verso i prestatori di lavoro n. R 40.006.306/02, rilasciata da Milano Assicurazioni S.p.A., con massimale pari a quanto indicato all'art. 10 comma 8 della presente convenzione;

i) il Fornitore aggiudicatario ha attivato un Call Center secondo quanto disposto dal punto 12 del Capitolato Tecnico ed ha comunicato un numero telefonico, un numero di fax dedicato ed un indirizzo e-mail;

j) la presente Convenzione non è fonte di alcuna obbligazione per S.C.R.- Piemonte S.p.A. nei confronti del Fornitore, salvo quelle espressamente alla stessa riferite, costituendo la medesima Convenzione le condizioni generali del contratto concluso dalle singole Amministrazioni Contraenti con l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura.

Tutto ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – PREMESSE ED ALLEGATI

1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ivi incluso il Bando di gara ed il Disciplinare di gara, ancorché non materialmente allegati, costituiscono

UNOGAS ENERGIA S.p.A.
V. Perlane, 21 - 10018 Taggia (IM)
Tel. 0184.46421 - Fax 0184.464299
P.Iva 01366720050 - P.E. 190256



parte integrante e sostanziale della Convenzione.

2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale della Convenzione, ancorché non allegati: Codice Etico di S.C.R. – Piemonte S.p.A., Capitolato Tecnico, Offerta Economica del Fornitore, Modello di Ordinativo di Fornitura, cauzione definitiva, polizza RCT e polizza RCO .

ART. 2 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE ED IMPORTO CONTRATTUALE

1. La presente Convenzione ha per oggetto la fornitura di gas naturale per i soggetti di cui all'art. 3 L.R. 19/2007, così articolata:

LOTTO	PROVINCIA	VOLUME MASSIMO IN SMC
7	Asti	5.940.122
8	Novara	4.194.159

Il corrispettivo contrattuale sarà calcolato sommando la componente tariffaria relativa alla commercializzazione all'ingrosso - di cui all'art. 6 dell'All. A alla delibera ARG/gas 64/09 dell'AEEG e s.m.i. -, dedotta del ribasso offerto in sede di gara, alle altre componenti - di cui all'art. 5 dell'allegato A della suddetta delibera - della Tariffa regolata vigente sui singoli punti di prelievo al momento dell'effettivo consumo. Su ciascun periodo di fatturazione, ogni utenza pagherà, inoltre, IVA e accise.

2. Il Fornitore si obbliga irrevocabilmente, nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, a fornire gas naturale nella misura richiesta dalle Amministrazioni Contraenti con gli Ordinativi di Fornitura, sino alla concorrenza del quantitativo massimo stabilito per ciascun lotto.

UNOGAS ENERGIA S.p.A.
V. Perlane, 21 - 18018 Taggia (IM)
Tel. 0184.464299 Fax 0184.464299
P.Iva 01388771005 - Rea 190256



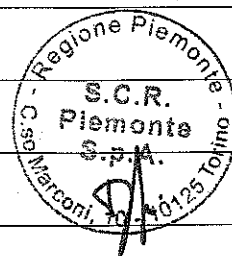
3. I quantitativi massimi di cui ai precedenti commi 1 e 2 della Convenzione esprimono il limite massimo per l'accettazione degli Ordinativi di Fornitura emessi dalle Amministrazioni Contraenti sulla base del Quantitativo stimato del contratto per tutta la durata delle singole forniture. Pertanto, nel limite del Quantitativo massimo di ciascun lotto, il Fornitore dovrà erogare gas naturale alle Amministrazioni Contraenti, sulla base dell'effettivo fabbisogno delle stesse, indipendentemente dal quantitativo indicato nell'Ordinativo di Fornitura, anche oltre il limite individuato ai sensi del R.D. 2440/1923.

4. S.C.R.- Piemonte S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, alle stesse condizioni e corrispettivi, di incrementare il predetto quantitativo massimo di ciascun lotto fino a concorrenza di un quinto, ai sensi del R.D. 2440/1923.

5. Le predette forniture dovranno essere prestate con le modalità e alle condizioni stabilite nella presente Convenzione e nel Capitolato Tecnico. I singoli contratti di fornitura tra ciascuna Amministrazione ed il Fornitore sono regolati dalla presente Convenzione, dal Capitolato tecnico e dagli Ordinativi di fornitura che ciascun soggetto interessato dovrà inviare al Fornitore per fruire delle prestazioni di cui alla presente convenzione. I singoli contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra le Amministrazioni Contraenti ed il Fornitore attraverso l'emissione degli Ordinativi di Fornitura in cui dovranno essere indicati quantomeno i singoli punti di prelievo con il relativo quantitativo di consumi stimato annuo e il luogo di ubicazione degli stessi.

6. La stipula della presente Convenzione non vincola in alcun modo le Amministrazioni Pubbliche, né tanto meno S.C.R.- Piemonte S.p.A., all'acquisto di quantitativi o minimi o predeterminati di gas naturale, bensì dà

UNOGAS ENERGIA S.p.A.
V. Perlane, 21 - 18018 Taggia (IM)
Tel. 0184.46421 - Fax 0184.46429
P.Iva 01368720060 - R.E.A. 19025



origine unicamente ad un obbligo del Fornitore di accettare, mediante esecuzione, fino a concorrenza del quantitativo massimo stabilito per ciascun lotto, gli Ordinativi di Fornitura deliberati dalle Amministrazioni Pubbliche che utilizzano la presente Convenzione nel periodo della sua validità ed efficacia.

ART. 3 – DURATA

1. La presente Convenzione decorre dal 01/01/2011 sino alle ore 24:00 del 31/12/2011 e, nella sola ipotesi in cui alla scadenza del termine non sia esaurito il quantitativo massimo stabilito all'art. 2 comma 1 per ciascun lotto, potrà essere prorogata fino ad un massimo di ulteriori 3 (tre) mesi, previa comunicazione scritta al Fornitore da parte di S.C.R.-Piemonte S.p.A..

Ferma restando la validità ed efficacia della Convenzione e dei singoli Contratti di fornitura, attuativi della Convenzione, non sarà più possibile aderire alla Convenzione qualora sia esaurito il quantitativo massimo previsto per ciascun lotto, anche eventualmente incrementato.

2. I singoli Contratti di Fornitura, attuativi della Convenzione, stipulati dalle Amministrazioni Contraenti mediante Ordinativi di Fornitura, comprensivi dell'anagrafica dei punti di prelievo e dell'indicazione dei relativi volumi di consumo presunti, decorrono dalla data di Attivazione della fornitura e sino alle ore 24:00 del 31/12/2011. La data di inizio di erogazione del gas naturale coincide, salvo diversa data concordata tra le parti, col primo giorno del secondo mese solare successivo alla ricezione dell'Ordinativo di Fornitura in caso di ricezione dell'Ordinativo entro il 15 del mese, ovvero col primo giorno del terzo mese solare successivo alla ricezione dell'Ordinativo in caso di ricezione dell'Ordinativo dopo il 15 del mese, salva diversa data concordata

UNOGAS ENERGIA S.p.A.
V. Perlane, 21 - 18018 Taggia (IM)
Tel. 0184.46421 - Fax 0184.464299
P.Iva 01368720081 - Tel. 190256



tra le Parti. In ogni caso, la fornitura dovrà essere attivata esclusivamente il primo giorno solare del mese concordato e terminerà alle ore 24:00 del 31/12/2011, senza possibilità di tacito rinnovo.

ART. 4 – OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE

1. Il Fornitore si impegna, oltre a quanto previsto in altre parti della Convenzione a:

- a) assistere i soggetti destinatari nella predisposizione di tutti gli atti necessari all'utilizzo della Convenzione;
- b) predisporre, in conformità con la normativa vigente, tutti gli atti necessari alla stipula del contratto relativo al servizio di trasporto e misura del gas naturale con i competenti esercenti ed all'attivazione della fornitura;
- c) garantire che le forniture di gas naturale siano erogate in conformità a quanto indicato nella presente Convenzione, nel Capitolato tecnico e nell'Ordinativo di Fornitura.
- d) erogare le forniture oggetto della Convenzione nei Punti di Prelievo che verranno indicati nell'Ordinativo di Fornitura da ciascuna Amministrazione Contraente, nel rispetto di quanto previsto nella presente Convenzione.
- e) su specifica richiesta scritta da indicarsi nell'Ordinativo di fornitura, emettere una fattura unica per raggruppamento di punti di prelievo facenti capo alla singola Amministrazione contraente ed inviarla anche tramite e-mail;

UNOGAS ENERGIA S.p.A.
V. Periane, 21 - 10018 Taggia (IM)
Tel. 0184.464241 - Fax 0184.464299
P.Iva 01368720081 - Rea 190256



f) allegare alla fattura, trimestralmente, un report sull'andamento dei

consumi che, elaborato anche in modalità grafica, indichi il profilo

mensile dei consumi e dei risparmi dall'inizio della fornitura;

g) emettere fattura con cadenza minima pari a quella stabilita dall'AEEG

con l'indicazione dell'effettivo volume consumato da ciascun Punto di

prelievo durante l'orizzonte di fatturazione; qualora non sia stato in

grado di effettuare la lettura in tempo utile per emettere la fatturazione,

emettere in ogni caso una fattura in acconto, congruendo i consumi

non appena sarà disponibile la lettura effettiva;

h) estendere le condizioni economiche e contrattuali della presente

convenzione ai prestatori del c.d. *servizio energetico*, come definiti dal

D.Lgs. 115/08, verso i soggetti di cui all'art. 3 comma 1 lett. a) e b)

L.R. 19/07, qualora i prestatori stessi espressamente lo richiedano.

Tale impegno opera sia nel caso di contratti in corso di esecuzione al

momento della sottoscrizione della presente convenzione sia nel caso

di nuovi contratti.

ART. 5 – ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA

La fornitura oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura dovrà essere eseguita

dal Fornitore con le modalità stabilite nel Capitolato Tecnico. Per

l'esecuzione della fornitura di gas naturale oggetto di ciascun Ordinativo di

Fornitura, il Fornitore dovrà procedere, a propria cura e spese, ad attivare i

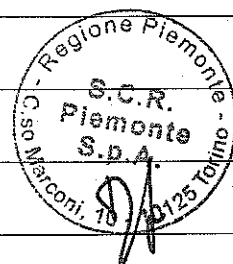
servizi oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura e, comunque, a svolgere le

attività stabilite nel Capitolato Tecnico nelle modalità e termini ivi prescritti,

pena l'applicazione delle penali.

ART. 6 – ATTIVITÀ DI CONTROLLO

UNOGAS ENERGIA S.p.A.
V. Periane, 21 - 18018 Taggia (IM)
Tel. 0184.46421 / Fax 0184.464299
P.Iva 01586220985 - Telex 190256



S.C.R.- Piemonte S.p.A. si riserva il diritto di verificare, o far verificare da soggetto idoneo, la corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, ivi comprese le caratteristiche tecniche della fornitura (portata, potere calorifico ecc.) nonché l'andamento dei consumi della/e Amministrazione/i Contraente/i il cui monitoraggio è disciplinato all'art. 13 del Capitolato Tecnico che qui si richiama integralmente.

ART. 7 – CORRISPETTIVI E MODALITÀ DI PAGAMENTO

1. I corrispettivi dovuti al Fornitore dalle singole Amministrazioni Contraenti per la prestazione delle forniture di gas naturale oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura saranno calcolati come specificato all'articolo 9 del Capitolato Tecnico (e come già indicato all'art. 2 del presente documento).

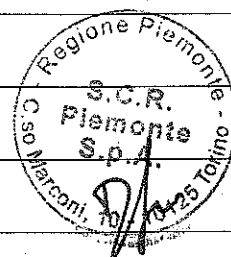
2. Tali corrispettivi sono dovuti dalle Amministrazioni Contraenti al Fornitore a decorrere dalla Data di Attivazione della fornitura di cui all'art. 5 della presente convenzione.

3. I predetti corrispettivi saranno fatturati con una cadenza minima pari a quella stabilita dall'AEEG e corrisposti dalle Amministrazioni Contraenti secondo la normativa vigente in materia di Contabilità delle Amministrazioni Contraenti. Ciascuna fattura dovrà essere inviata a mezzo posta all'indirizzo dell'Amministrazione Contraente ed eventualmente anticipata via e-mail. I predetti corrispettivi dovranno essere corrisposti a 60 (sessanta) giorni data fattura fine mese.

Il Fornitore aggiudicatario assicura il pieno rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla legge 13/8/2010, n. 136.

In particolare, i pagamenti relativi all'adesione alla presente Convenzione saranno effettuati a mezzo di Conti Correnti dedicati (anche in maniera non

UNOGAS ENERGIA S.p.A.
V. Perlane, 21 - 18018 Taggia (IM)
Tel. 0184.46421 / Fax 0184.464299
P.Iva 01568730187 - C.A. 180256



esclusiva) accesi presso banche o Poste Italiane S.p.A. e comunque attraverso modalità che consentano la piena tracciabilità della transazione.

Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati sono i seguenti:

presso Banca Nazionale del Lavoro agenzia di Imperia IBAN IT
02Y0100510500000000000074,

nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di
essi sono:

Walter LAGORIO C.F. LGRWTR51A01M063I;

Fabio DE MARTINI C.F. DMRFBA64C02I138N;

Pier Paolo COSTA C.F. CSTPPL62H30L219M;

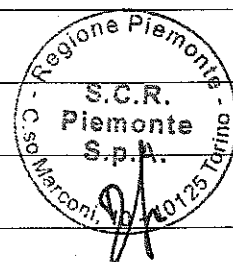
4. Il Fornitore, nel caso di ritardo nel pagamento dei corrispettivi dovuti che si
protragga di oltre 60 (sessanta) giorni rispetto ai termini stabiliti dal
precedente comma 3, previa comunicazione scritta a mezzo raccomandata
A/R alla Pubblica Amministrazione inadempiente, potrà rifiutare nuovi
Ordinativi di Fornitura emessi dalla medesima Amministrazione
inadempiente.

5. Il pagamento di ciascuna singola fattura è subordinata alla presentazione da
parte del Fornitore di copia del D.U.R.C. (Documento unico di regolarità
contributiva) attestante la propria regolarità contributiva, in corso di validità.

Qualora il pagamento della prestazione non sia effettuato, per causa
imputabile all'Amministrazione richiedente inadempiente, entro il termine di
cui al comma 3, saranno dovuti gli interessi moratori nella misura del 5%; tale
misura è comprensiva del maggior danno ai sensi dell'art. 1224 del Codice
Civile.

ART. 8 – PENALI

UNOGAS ENERGIA S.p.A.
V. Petlane, 21 - 18018 Taggia (IM)
Tel. 0184.46421 - Fax 0184.464299
P.Iva 01368720180 - R.a.a. - 190256



1. Per ogni giorno lavorativo di ritardo non imputabile all'Amministrazione, a forza maggiore, a caso fortuito oppure per grave ed accertata negligenza imputabile al distributore locale, rispetto alla Data di Attivazione della fornitura, il Fornitore è tenuto a corrispondere all'Amministrazione Contraente una penale pari a Euro 500,00= (cinquecento/00), fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

2. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua la fornitura in oggetto in modo anche solo parzialmente difforme dalle disposizioni di cui alla presente Convenzione, al Capitolato tecnico e agli Ordinativi di Fornitura. In tal caso le Amministrazioni applicheranno al Fornitore la suddetta penale sino alla data in cui la fornitura inizierà ad essere eseguita in modo effettivamente conforme alla presente Convenzione, al Capitolato tecnico e agli Ordinativi di Fornitura, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

3. Per ogni mancato invio delle fatture rispetto alla cadenza minima stabilita dall'AEEG, ciascuna Amministrazione potrà applicare una penale pari a Euro 100,00= (cento/00).

4. Per la mancata effettuazione del conguaglio entro i 3 mesi dall'emissione di fattura in acconto, ciascuna Amministrazione potrà applicare una penale pari a Euro 200,00= (duecento/00).

5. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, anche imputabile a terzi, rispetto al termine di cui all'art. 13 del Capitolato tecnico per la trasmissione della documentazione bimestrale e trimestrale necessaria per il monitoraggio dei consumi ed il controllo della spesa, S.C.R.- Piemonte S.p.A potrà applicare al Fornitore una penale pari a Euro 100,00= (cento/00), fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito.

UNOGAS ENERGIA S.p.A.
V. Perlone, 21 - 18018 Taggia (IM)
Tel. 0184.46421 - Fax 0184.464299
P.Iva 01867200680 - C.A. 190256



6. Per la mancata operatività del Call Center, non imputabile a S.C.R.- Piemonte S.p.A. ovvero a forza maggiore o a caso fortuito, che si protragga per oltre 3 (tre) giorni lavorativi, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere a S.C.R.- Piemonte S.p.A. una penale pari a Euro 100,00= (cento/00) per ogni giorno ulteriore di mancata operatività, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

**ART. 9 - PROCEDIMENTO DI CONTESTAZIONE
DELL'INADEMPIMENTO ED APPLICAZIONE DELLE PENALI**

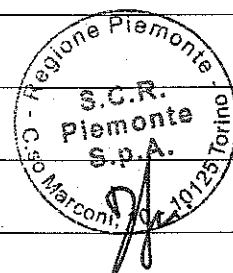
1. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui al precedente art. 8 commi 1, 2, 3 e 4 dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dalla singola Amministrazione Contraente e dovranno essere comunicati da quest'ultima, per conoscenza, a S.C.R. - Piemonte S.p.A..

In tal caso, il Fornitore potrà controdedurre per iscritto all'Amministrazione Contraente entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa.

Qualora le predette deduzioni non pervengano all'Amministrazione Contraente nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite all'art. 8 commi 1, 2, 3 e 4 a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

2. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui all'art. 8 commi 5 e 6 dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto da S.C.R. - Piemonte S.p.A.

UNOGAS ENERGIA S.p.A.
V. Petlane, 21 - 18018 Taggia (IM)
Tel. 0184.46421 - Fax 0184.464299
P.Iva 01306740689 - Telex 320256



In tal caso, il Fornitore potrà controdedurre per iscritto a S.C.R. - Piemonte

S.p.A. entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione

della contestazione stessa.

Qualora le predette deduzioni non pervengano a S.C.R. - Piemonte S.p.A. nel

termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano

idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, a giustificare

l'inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite

all'art. 8 commi 5 e 6 a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

3. Le Amministrazioni Contraenti potranno compensare i crediti derivanti

dall'applicazione delle penali con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi

titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi

della cauzione rilasciata a S.C.R. - Piemonte S.p.A. di cui al successivo

articolo senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento

giudiziario.

4. Ciascuna singola Amministrazione Contraente potrà applicare al Fornitore

penali di cui all'art. 8 commi 1 - 4, sino a concorrenza della misura massima

pari al 10% (dieci per cento) del valore del proprio contratto di fornitura; in

ogni caso l'applicazione delle penali previste nella presente Convenzione non

preclude il diritto delle singole Amministrazioni Contraenti a richiedere il

risarcimento degli eventuali maggiori danni.

5. S.C.R. - Piemonte S.p.A. potrà applicare al Fornitore penali di cui all'art. 8

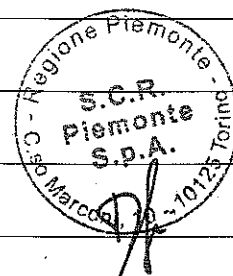
commi 5 e 6 sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per

cento) dell'importo/valore massimo complessivo di ciascun lotto fermo il

risarcimento degli eventuali maggiori danni. Nella determinazione della

misura massima del 10%, S.C.R. - Piemonte S.p.A. terrà conto anche delle

UNOGAS ENERGIA S.p.A.
V. Perlone, 21 - 18018 Taggia (IM)
Tel. 0184.46421 - Fax 0184.464299
P.Iva 01368720160 - C.F. 190256



penali applicate dalle singole Amministrazioni Contraenti, regolarmente comunicate e documentate.

6. La richiesta e/o il pagamento delle penali indicate nella Convenzione non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

ART. 10 – GARANZIE

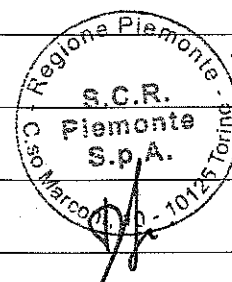
1. Il Fornitore a garanzia dell'esatta osservanza degli obblighi assunti, ha presentato idonee cauzioni definitive, come indicato alla lettera h) delle premesse. In merito allo svincolo ed alla quantificazione della cauzione si applica quanto previsto dall'art. 113 del D.Lgs. 163/06 s.m.i.

Le cauzioni prevedono la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività delle garanzie medesime entro quindici giorni, a semplice richiesta della S.C.R. - Piemonte S.p.A.. Dette cauzioni sono estese a tutti gli accessori del debito principale, a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1944 c.c., nascenti dalla Convenzione e dall'esecuzione dei singoli Ordinativi di Fornitura.

2. Le cauzioni rilasciate garantiscono tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali; pertanto S.C.R. - Piemonte S.p.A. ha facoltà di rivalersi direttamente sulle cauzioni anche relativamente a quegli inadempimenti che determinano l'applicazione delle penali.

3. Le garanzie operano nei confronti di S.C.R. - Piemonte S.p.A. a far data

UNOGAS ENERGIA S.p.A.
V. Periane, 21 - 10018 Taggia (IM)
Tel. 0184.46421 Fax 0184.464299
P.Iva 01366120007 - Reg. 190256



dall'avvio dell'esecuzione della fornitura, e nei confronti delle

Amministrazioni Contraenti a far data dalla ricezione degli Ordinativi di

Fornitura.

4. Le garanzie operano per tutta la durata della Convenzione e dei contratti di

fornitura, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle

obbligazioni nascenti dai predetti contratti di fornitura e sarà svincolata,

secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate - previa deduzione

di eventuali crediti delle Amministrazioni Contraenti e/o di S.C.R. - Piemonte

S.p.A. verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle

obbligazioni contrattuali e decorsi detti termini. In particolare, nell'ambito di

ciascun lotto, la garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura

dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento

dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all'art. 113, comma 3,

D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i., subordinatamente alla preventiva consegna, da

parte del Fornitore all'istituto garante, di un documento attestante lo stato di

esecuzione delle prestazioni contrattuali. L'ammontare residuo, pari al 25%

dell'iniziale importo garantito per ciascun lotto, è svincolato dalla data di

emissione del certificato di regolare esecuzione rilasciato da S.C.R. Piemonte

S.p.A..

5. In ogni caso il garante sarà liberato dalle garanzie prestate solo previo

consenso espresso in forma scritta da S.C.R. - Piemonte S.p.A..

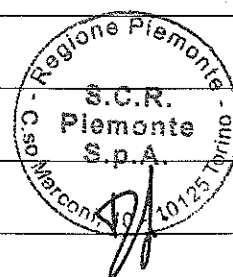
6. Qualora l'ammontare della garanzia prestata per ciascun lotto dovesse

ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il

Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 15 (quindici) giorni

lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da S.C.R. -

UNOGAS ENERGIA S.p.A.
V. Periare, 21 - 18018 Taggia (IM)
Tel. 0184.46421 / Fax 0184.464299
P.Iva 01988720183 - P.iva 190258



Piemonte S.p.A..

7. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo,

S.C.R. - Piemonte S.p.A. ha facoltà di dichiarare risolta la Convenzione relativamente al lotto oggetto di inadempienza e, del pari, le singole Amministrazioni Contraenti hanno facoltà di dichiarare risolto il contratto di fornitura, fermo restando il risarcimento del danno.

8. Il Fornitore, prima della sottoscrizione della Convenzione, ha presentato una polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi, stipulata con primaria Compagnia di Assicurazioni per tutta la durata della Convenzione, con massimale unico per ogni sinistro pari a Euro 5.000.000,00.

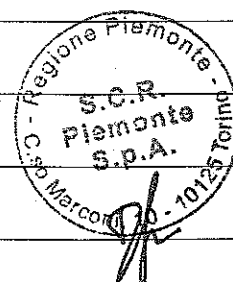
Il Fornitore, prima della sottoscrizione della Convenzione, ha presentato una polizza di responsabilità civile verso i prestatori di lavoro, con massimale per sinistro pari ad Euro 5.000.000,00 con sottolimito per singolo prestatore di Euro 2.500.000,00, restando inteso che eventuali risarcimenti di danni che, per qualsiasi motivo, non fossero coperti da detta polizza assicurativa resteranno comunque ad esclusivo carico del Fornitore.

ART. 11 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

1. Oltre a quanto è genericamente previsto dall'art. 1453 C.C. per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 C.C., i seguenti casi:

- applicazioni di penali che superino cumulativamente il 10% dell'importo contrattuale di ogni singolo lotto;
- frode, a qualsiasi titolo, da parte Fornitore nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
- ingiustificata sospensione del servizio;

UNOGAS ENERGIA S.p.A.
V. Perare, 21 - 13018 Taggia (IM)
Tel. 0184.46421 - Fax 0184.464299
P.Iva 01366190007 - Reg. 190256



- subappalto non autorizzato per ogni singolo lotto;
- cessione di tutto o parte del contratto;
- fallimento o altre procedure concorsuali;
- mancato rispetto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
- transazioni relative al presente appalto, in qualunque modo accertate, eseguite in violazione dell'art. 3 della L. 136/2010;
- mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 15 (quindici) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte di S.C.R. - Piemonte S.p.A. per ogni lotto.

Nei casi espressamente indicati al precedente comma 1, la Convenzione è risolta di diritto a seguito della contestazione effettuata da parte di S.C.R. - Piemonte S.p.A. e comporta la risoluzione dei singoli Ordinativi di fornitura a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione della Convenzione. In tal caso, il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura in favore delle Amministrazioni Contraenti sino all'individuazione di un nuovo Fornitore.

2. La specifica ipotesi di ritardo nell'attivazione della fornitura, prolungato per 30 (trenta) giorni oltre la Data di Attivazione della fornitura, costituisce motivo per la risoluzione di ciascun singolo contratto/ordinativo di fornitura, ai sensi dell'art. 1456 c.c.. Tale risoluzione di diritto opera a seguito della contestazione effettuata da ciascuna Amministrazione richiedente e ha effetto limitatamente al singolo Ordinativo di fornitura sul quale si è verificato il ritardo. E' facoltà di S.C.R. - Piemonte S.p.A. risolvere di diritto la Convenzione per tale specifica ipotesi di risoluzione limitatamente al lotto nel

UNOGAS ENERGIA S.p.A.
V. Perlane, 21 - 13018 Taggia (IM)
Tel. 0184 46421 - Fax 0184 464299
P.Iva 01366729660 - Reg. 190256



quale si è verificata qualora il ritardo nell'attivazione della fornitura, prolungato per 30 (trenta) giorni oltre la Data di Attivazione della fornitura, si sia verificato in misura superiore al 50% del complessivo delle attivazioni richieste nell'ambito di ciascun lotto.

3. In tutti i casi di risoluzione della Convenzione e/o del/i contratto/i di fornitura, S.C.R Piemonte S.p.A. avrà diritto di escutere la cauzione prestata per lo specifico lotto rispettivamente per l'intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all'importo del/i contratto/i di fornitura risolto/i. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata A/R. In ogni caso, resta fermo il diritto della S.C.R Piemonte S.p.A. al risarcimento dell'ulteriore danno.

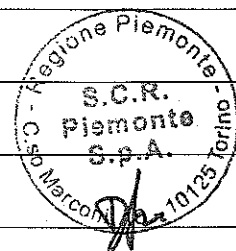
4. I casi elencati ai precedenti punti saranno contestati al Fornitore per iscritto da S.C.R. - Piemonte S.p.A. previamente o contestualmente alla dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui al presente articolo.

5. Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti per i quali S.C.R. - Piemonte S.p.A. non abbia ritenuto di avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti del Fornitore di qualsivoglia natura.

6. Nel caso di risoluzione S.C.R. - Piemonte S.p.A. si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ed in particolare si riserva di esigere dal Fornitore il rimborso di eventuali spese eccedenti rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento della fornitura.

ART. 12 – RECESSO

UNOGAS ENERGIA S.p.A.
V. Perlane 21 - 13018 Taggia (IM)
Tel. 0184.46421 / Fax 0184.464293
P.Iva 0188770100 - R.E.A. 190256



1. Le Amministrazioni Contraenti e/o S.C.R. - Piemonte S.p.A., per quanto di propria competenza, hanno facoltà di recedere unilateralmente dalla Convenzione e, per quanto riguarda le singole Amministrazioni Contraenti dal singolo Ordinativo di fornitura, al verificarsi di circostanze che rendano non opportuna la sua prosecuzione.

2. In ogni caso di recesso il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura in favore delle Amministrazioni Contraenti.

3. Qualora S.C.R. - Piemonte S.p.A. receda dalla Convenzione in relazione ad uno o più specifici lotti o per tutti i lotti ai sensi del comma 1 del presente articolo, non potranno essere emessi nuovi ordinativi di fornitura da parte delle Amministrazioni e le singole Amministrazioni Contraenti potranno a loro volta recedere dai singoli ordinativi di fornitura già emessi, fatto salvo quanto espressamente disposto al precedente comma 2.

ART. 13 – SUBAPPALTO

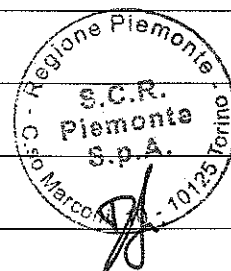
Il Fornitore, in sede di offerta, ha dichiarato di non fare ricorso al subappalto.

ART. 14 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E REGOLAZIONE DELLA CESSIONE DEL CREDITO

1. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, la Convenzione ed i singoli contratti attuativi, a pena di nullità della cessione medesima.

2. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, le Amministrazioni Contraenti e S.C.R. - Piemonte S.p.A., fermo restando il diritto al risarcimento del danno, hanno facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il contratto di fornitura e la Convenzione.

UNOGAS ENERGIA S.p.A.
V. Perrone, 21 - 10018 Taggia (IM)
Tel. 0184.46421 - fax 0184.464299
P.Iva 0136872010 - Rsa 190256



3. La cessione del credito è regolata dall'art. 117 D.lgs. 163/06 s.m.i.

ART. 15 – RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Il Sig. Roberto Cabiati, Responsabile del Servizio, nominato dal Fornitore per l'esecuzione della presente Convenzione, è il referente responsabile nei confronti delle Amministrazioni Contraenti e di S.C.R.- Piemonte S.p.A., per quanto di propria competenza, e quindi avrà la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore.

ART. 16 DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Ciascuna Amministrazione richiedente, nell'ordinativo di fornitura allegato alla presente Convenzione, indica il "Direttore dell'esecuzione del contratto" (D.E.C.), il quale dovrà, ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs. 163/06 s.m.i., verificare la corretta esecuzione di ciascun singolo contratto di fornitura nonché fornire parere favorevole sull'andamento della fornitura ai fini del pagamento delle fatture e dell'applicazione delle penali.

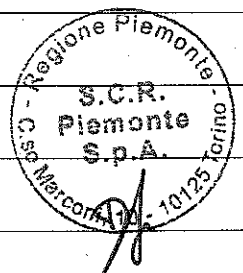
Il D.E.C. dovrà altresì rapportarsi con S.C.R. - Piemonte S.p.A. per garantire i controlli di cui agli artt. 8, 11 e 13 della presente Convenzione e per lo svincolo della cauzione definitiva di cui all'art. 10 comma 4 della presente Convenzione. Il D.E.C., entro 30 (trenta) giorni solari dalla scadenza della presente Convenzione, dovrà inviare a S.C.R. - Piemonte S.p.A. ed al Fornitore il relativo certificato di regolare esecuzione.

ART. 17 - TUTELA E SICUREZZA DEI LAVORATORI

Il Fornitore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela della sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori.

Tutte le operazioni previste devono essere svolte nel pieno rispetto di tutte le

UNOGAS ENERGIA S.p.A.
V. Perlone, 21 - 10018 Taggia (IM)
Tel. 0184.464.41 - Fax 0184.464.299
P.Iva 01368740126 - Aea 190256



norme vigenti, compreso il D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro, ed in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza ed igiene. Il Fornitore deve pertanto osservare e fare osservare ai propri dipendenti presenti sui luoghi nei quali si effettua la prestazione, anche in relazione alle loro caratteristiche ed alle corrispondenti destinazioni d'uso, tutte le norme di cui sopra prendendo inoltre di propria iniziativa tutti quei provvedimenti che ritenga opportuni per garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro.

In ordine al computo degli oneri della sicurezza, trattandosi di fornitura senza posa in opera, S.C.R. - Piemonte S.p.A. non ha redatto il D.U.V.R.I. (Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze).

ART. 18 – TRATTAMENTO DEI DATI

1. Le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del citato D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., ossia del “Codice in materia di protezione dei dati personali” con particolare riguardo a quanto prescritto in ordine alle misure minime di sicurezza da adottare.

2. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con la presente convenzione sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i..

3. S.C.R. - Piemonte S.p.A. tratta i dati relativi alla Convenzione e alla sua esecuzione nonché ai singoli Ordinativi di Fornitura per la gestione della

UNOGAS ENERGIA S.p.A.
V. Petiane, 21 - 18018 Taggia (IM)
Tel. 0184.46421 / Fax 0184.464299
P.Iva 01668721080 - R.B. 190256



Convenzione medesima e l'esecuzione economica ed amministrativa della stessa, per l'adempimento degli obblighi legali ad essa connessi nonché per fini di studio e statistici ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa, nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi ottenibili. Più specificamente, S.C.R. - Piemonte S.p.A. acquisisce e tratta in tale ambito i dati relativi alle Amministrazioni ed al Fornitore aggiudicatario.

4. Le Amministrazioni Contraenti, aderendo alla Convenzione, acconsentono al trattamento da parte di S.C.R. - Piemonte S.p.A. dei dati personali alla stessa inviati per conoscenza, per le finalità connesse all'esecuzione e al monitoraggio della Convenzione stessa e dei singoli contratti attuativi. Al contempo il Fornitore acconsente, per le medesime finalità, al trattamento dei dati personali inviati per conoscenza a S.C.R. - Piemonte S.p.A. dalle Amministrazioni in fase di emissione dell'Ordinativo di Fornitura.

5. Il trattamento dei dati avverrà tramite il supporto di mezzi cartacei, informatici o telematici, atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi.

6. Con riferimento ai soggetti e alle categorie di soggetti ai quali i dati personali potranno essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di incaricati al trattamento, si rimanda all'informativa già resa nel bando di gara e suoi allegati.

7. Titolare del trattamento dei dati personali è il Presidente del Consiglio di Amministrazione di S.C.R. - Piemonte S.p.A., al quale ci si potrà rivolgere per l'esercizio dei diritti sopradescritti.

8. Nell'ambito dei singoli Contratti attuativi che verranno conclusi sulla base delle previsioni della presente Convenzione, le Amministrazioni Contraenti ed

UNOGAS ENERGIA S.p.A.
V. Periane, 21 - 18018 Taggia (IM)
Tel. 0184.464299 - Fax 0184.464299
P.Iva 01588700680 - Rea 190256



il Fornitore garantiscono di impegnarsi ed attivarsi per assicurare il rispetto

reciproco dei diritti e degli obblighi discendenti dalle previsioni del D.Lgs. n.

196/2003 e s.m.i..

ART. 19 - SPESE CONTRATTUALI

Le spese relative alla stesura della Convenzione, al bollo e alla registrazione

sono ad esclusivo carico del Fornitore aggiudicatario .

ART. 20 - DISCIPLINA APPLICABILE

1. La fornitura oggetto d'appalto è regolata dalla presente Convenzione, dagli

atti, dai documenti e dalle normative ivi richiamati nonché dal Capitolato

tecnico.

2. La presente fornitura è altresì regolata dalla normativa e dai regolamenti di

settore e da tutti i riferimenti normativi riportati nelle definizioni della

presente Convenzione e relativi allegati.

ART. 21 - FORO COMPETENTE

Qualsiasi controversia dovesse sorgere in merito all'interpretazione,

esecuzione, validità o efficacia della presente convenzione o relativa ai singoli

contratti di fornitura è di competenza esclusiva del Foro di Torino.

ART. 22 - CLAUSOLA FINALE

1. L'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della

Convenzione e/o degli Ordinativi di fornitura non comporta l'invalidità o

inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

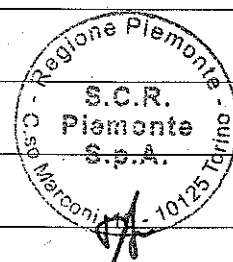
2. Qualsiasi omissioni o ritardo nella richiesta di adempimento della

Convenzione o dei singoli Ordinativi di Fornitura (o di parte di essi) da parte

di S.C.R.-Piemonte S.p.A. e/o delle Amministrazioni Contraenti non

costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime

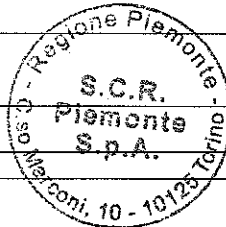
UNOGAS ENERGIA S.p.A.
V. Perlane, 21 - 18018 Taggia (IM)
Tel. 0184.464411 - Fax 0184.464299
P.Iva 01368710080 - Rea 190256



parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.

Torino, li 08 GIU. 2011

S.C.R. - Piemonte S.p.A.



[Handwritten signature]

UNOGAS ENERGIA S.p.A.

V. Periane, 21 - 18018 Taggia (IM)

Tel. 0184.46421 - Fax 0184.464299

Il Fornitore P.Iva 01368720080 - Rea 190256

[Handwritten signature]

Agenzia delle Entrate

DIREZIONE PROVINCIALE I DI TORINO - UFFICIO TERRITORIALE DI TORINO 3

2°

originale dell'atto qui registrato

il 26 11 2011

al n.

8228

Serie

3

IL DIRETTORE

IL FUNZIONARIO

[Handwritten signature]
Luca MONELLI

